

## 4. INFORMAZIONI CHIAVE

### 4.1 Immissione sul mercato

Immettere una sostanza o una miscela sul mercato in forza del regolamento CLP significa metterla fisicamente a disposizione di terzi, contro pagamento o in forma gratuita. È considerata immissione sul mercato anche l'importazione da paesi terzi all'interno del territorio doganale dell'UE. L'immissione sul mercato include anche il caso in cui una sostanza o miscela viene inviata da una società o da un istituto di ricerca a un laboratorio con una persona giuridica differente.

In relazione alla notifica, l'immissione sul mercato costituisce un presupposto. La notifica di una sostanza di cui all'articolo 39 del regolamento CLP è necessaria esclusivamente qualora questa venga immessa sul mercato. Tuttavia, la notifica non è necessaria nel caso in cui le informazioni prescritte dall'articolo 40 del regolamento CLP siano già state fornite come parte di una registrazione o notifica precedentemente presentata dal medesimo notificante.

La data della notifica dipende direttamente dalla data in cui la sostanza viene immessa attivamente sul mercato. Se una sostanza è immessa sul mercato in corrispondenza del 1° dicembre 2010, o successivamente, questa deve essere notificata all'inventario delle classificazioni e delle etichettature entro un mese dalla sua immissione sul mercato, ad esempio per le sostanze immesse sul mercato in data 1°, 2 o 3 dicembre 2010 si applica come termine per la notifica il giorno 3 gennaio 2011. Se una sostanza è immessa sul mercato prima del 1° dicembre 2010, ad esempio in data 10 ottobre 2010, e poi viene nuovamente immessa sul mercato in data 17 gennaio 2011, la notifica dovrà essere presentata il giorno 17 febbraio 2011.

Non essendo considerata plausibile la possibilità che sostanze che in data 1° dicembre 2010 risultano detenute in deposito vengano immesse sul mercato in quello stesso giorno, per queste non vi è necessità di notifica entro il 3 gennaio 2011. Queste dovranno essere notificate, entro il termine di un mese, solo se saranno successivamente (*nuovamente*) immesse sul mercato dai fabbricanti o importatori. Un **distributore** che decide di ritirare le sostanze dagli scaffali del deposito in cui erano state immagazzinate per qualche tempo, per poterle vendere, **non ha l'obbligo di notificarle**, in quanto questo spetta **esclusivamente** ai **fabbricanti** e agli **importatori**.

### 4.2. Gruppi di fabbricanti o importatori

La notifica per la classificazione e l'etichettatura di una sostanza può essere eseguita da un gruppo di fabbricanti o importatori. Un gruppo di fabbricanti o importatori può essere, ad esempio:

- un'impresa con persone giuridiche differenti;
- diverse società che non hanno legami specifici tra loro;
- diverse società provenienti da un settore industriale specifico; o
- un forum per lo scambio di informazioni sulle sostanze (SIEF).

Se a eseguire una notifica è un gruppo, allora sarà presentata una sola notifica per la classificazione e l'etichettatura per conto di tutti i membri del gruppo. A tal fine i membri del gruppo devono accordarsi sulla classificazione e sull'etichettatura della rispettiva sostanza<sup>10</sup>.

Se la notifica per la classificazione e l'etichettatura è presentata per conto di un gruppo, questo dovrà essere indicato in REACH-IT. Per ulteriori chiarimenti consultare "IUM part 15: Manage your group of manufacturers or importers" ("Manuale dell'utente REACH-IT dell'industria Parte 15: gestire il proprio gruppo di fabbricanti o importatori").

Si raccomanda ai membri di un gruppo di documentare in modo esaustivo il proprio accordo, e i presupposti che stanno alla base della classificazione presentata. Su richiesta, saranno tenuti a rendere disponibili all'ECHA, alle autorità competenti e alle pertinenti autorità di attuazione degli Stati membri, tutte le informazioni utilizzate al fine di eseguire la classificazione ed etichettatura ai sensi del regolamento CLP.

**Quando un gruppo di fabbricanti e/o importatori collabora in questo senso, ciascun membro è totalmente responsabile della classificazione, dell'etichettatura e dell'imballaggio delle sostanze e delle miscele che immette sul mercato, nonché del rispetto di qualsiasi altra prescrizione ai sensi del regolamento CLP.**

### 4.3. Informazioni essenziali per l'identificazione della sostanza

È necessario identificare la sostanza secondo quanto prescritto nelle sezioni da 2.1 a 2.3.4 dell'allegato VI del regolamento REACH. Nel regolamento CLP e nel regolamento REACH le definizioni relative alle sostanze sono identiche, sebbene nel caso della notifica per la classificazione e l'etichettatura siano richieste meno informazioni rispetto alla registrazione. La definizione di una sostanza corrisponde inoltre alla definizione di una sostanza nell'ambito della settima modifica della direttiva sulle sostanze pericolose<sup>11</sup>. La definizione va oltre un composto chimico puro definito da un'unica molecola. **Si raccomanda a tutti i potenziali notificanti di consultare la**

[Guidance for identification and naming of substances under REACH](#)

consultare i link al materiale correlato nel capitolo 5 del presente documento.

L'approccio da utilizzare per l'identificazione di una sostanza dipende dal tipo di sostanza. Le sostanze possono essere suddivise in due gruppi principali:

- A. **"sostanze ben definite"**: sostanze con una composizione qualitativa e quantitativa definita che possono essere adeguatamente identificate sulla base dei parametri di identificazione di cui all'allegato VI, sezione 2, del regolamento REACH. Le "sostanze ben definite" si suddividono a loro volta in:
- a) **sostanze monocomposite**, vale a dire, come regola generale, sostanze in cui un costituente è presente a una concentrazione

<sup>10</sup> In questo contesto le sostanze possono essere considerate uguali se i principali costituenti sono uguali e se la sostanza possiede lo stesso numero CE o numero CAS o denominazione IUPAC. Per ulteriori informazioni consultare la *Guida per l'identificazione e la denominazione di sostanze in ambito REACH*.

<sup>11</sup> Direttiva 92/32/CEE recante modifica della direttiva 67/548/CEE.